avv. Caterina Malavenda

ALLA
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA

A mezzo mail a com giustizia@camera.it

Alla c.a del Presidente

RELAZIONE INTERVENTO 2 OTTOBRE 2024 COMMISSIONE GIUSTIZIA

La relazione che illustra la modifica all'art. 114 c.p.p.¹evidenzia le due esigenze che lo "schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali' intenderebbe garantire:

- evitare che il giudice che deve pronunciarsi conosca prima del processo quanto emerso nel corso delle indagini e venga orientato a favore la colpevolezza dell'imputato;
- far comprendere al cittadino che chi è stato arrestato è presuntivamente innocente fino a condanna definitiva.

Né l'una esigenza né l'altra traggono beneficio dalla ipotizzata modifica della norma.

Il giudice che deve emettere sentenza è certo in grado di determinarsi, senza che possa influire il tenore della misura cautelare e, in ogni caso, se tale esigenza fosse reale e non lo

¹ "La presunzione di innocenza si traduce nel nostro ordinamento in una generale regola di trattamento secondo cui l'imputato, prima che la sentenza di condanna diventi definitiva, deve essere trattato come una persona innocente, con la conseguenza, ad esempio, che le sentenze di condanna non definitiva non possono eseguirsi; che la misura cautelare non costituisce una anticipazione della sanzione penale e può essere giustificata, nei casi previsti dalla legge, soltanto dall'esistenza di un pericolo per il procedimento penale e per la collettività.

La presunzione di innocenza si traduce, inoltre, in un canone di valutazione probatoria, per il quale l'onere della prova spetta alla pubblica accusa...

Ma la tutela della presunzione di innocenza nel processo è garantita anche dagli istituti processuali che evitano di far confluire nella conoscenza del giudice della decisione fonti conoscitive che potrebbero viziarne il convincimento, inducendolo a ritenere l'imputato colpevole.

Cosi come le previsioni dirette ad evitare che la collettività possa essere indotta a ritenere un soggetto meramente imputato (o, tanto più, solo indagato) come effettivamente responsabile. A questo scopo rispondono, in particolare, le disposizioni sulla composizione del fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e sui limiti della motivazione del decreto di rinvio a giudizio (art. 429 c.p.p.).".

è, lo stesso effetto ben potrebbe derivare anche dalla divulgazione in sintesi dell'ordinanza, spesso centrata sui profili più negativi, così rafforzando la sua ipotizzata influenzabilità.

Quindi, portando alle estreme conseguenze un'ipotesi del tutto irragionevole stante la naturale professionalità del giudice, bisognerebbe impedire la diffusione degli atti d'indagine e dell'ordinanza in qualunque forma e questo è giuridicamente insostenibile.

Il cittadino comune, ahimè, invece, è di massima pregiudizialmente convinto che se qualcuno viene arrestato "qualcosa avrà fatto", a meno che non nutra nei suoi confronti, per ragioni di appartenenza o per altri motivi, un pregiudizio positivo.

Il divieto di pubblicare l'ordinanza per esteso non incrina né l'una né l'altra presunzione, ma impedisce che quello stesso cittadino, leggendola integralmente, possa convincersi della bontà del provvedimento o formulare delle riserve sui suoi presupposti, effetti favorevoli per l'indagato presunto innocente, assai meno probabili in caso di pubblicazione della sintesi di alcuni stralci.

La pubblicità delle ordinanze che dispongono misure cautelari deriva anche dalla necessità di tutelare l'indagato attraverso il controllo da parte dell'opinione pubblica, perché è evidente che, se si diffonde solo una sintesi del provvedimento, che trascura alcuni passaggi, magari a favore dello stesso indagato, il cittadino viene necessariamente privato di elementi essenziali per valutare se il giudice ha operato bene.

Il controllo del popolo, in nome del quale vengono adottati i provvedimenti giurisdizionali, viene fortemente conculcato dalla impossibilità di leggere l'ordinanza nella sua interezza.

Dunque le modifiche proposte all'art. 2 dello schema di decreto, sia al punto a) che al punto b) non sembrano affatto in linea con le esigenze che intenderebbero tutelare, ma anzi se un effetto dovessero avere, sarebbe di segno contrario.

Ciò detto, risulta difficile anche comprendere la ratio giuridica della proposta modifica. Bisogna chiedersi, infatti, perché ci si stia ponendo il problema delle modalità di diffusione dell'ordinanza del Gip, specie ora che, dopo la recente modifica, essa viene adottata da un collegio di giudici e, se mira ad evitare la reiterazione del reato, è preceduta dall'interrogatorio del destinatario.

La risposta non può che ricondurre a ragioni politiche, visto che, com'è noto, la segretezza degli atti e l'art. 684 c.p. mirano solo a tutelare la "verginità" del giudice del processo e non certo gli indagati.

Come è stato detto, nel corso delle audizioni, la possibilità di pubblicare per esteso le ordinanze di custodia cautelare tocca principalmente i "potenti", termine molto improprio per dire che l'opinione pubblica è interessata a conoscere il contenuto delle ordinanze se viene arrestata o messa agli arresti domiciliari una persona nota e importante, che maneggia denaro pubblico o che svolge funzioni pubbliche o private importanti, piuttosto che il delinquente comune.

E per converso è solo in questi casi che di norma i giornalisti se ne occupano.

Imporne loro una sintesi espone la presunzione di innocenza agli inevitabili rischi che conseguono alla scelta soggettiva che il giornalista deve fare nello scegliere i passi e le circostanze da sintetizzare ed è, perciò, controproducente per gli indagati, visto che la selezione potrebbe nuocere alla loro posizione di presunti innocenti.

Al contrario, nessun rischio deriva per tale presunzione, dalla pubblicazione integrale del provvedimento, viste le sue precise modalità di redazione, che consentono di escludere che nel testo ci siano espressioni o elementi che la mettano in dubbio.

Al di là del generale principio che deriva dall'art. 115 bis c.p.p., secondo cui i magistrati non possono indicare l'indagato con espressioni che lascino intendere la sua colpevolezza: << Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato>>, la norma che disciplina le modalità di redazione delle ordinanze di custodia cautelare e che è stata rivista più volte (art. 292 c.p.p.) "screma" già a monte il suo contenuto:

- con il comma 4 quater, infatti, impedisce che vengano riportate intercettazioni non indispensabili per la misura: << Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate **sono riprodotti**

soltanto i brani essenziali, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti>>;

- le intercettazioni sono riportate nei provvedimenti cautelari solo se indispensabili;
- il giudice ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali ha disatteso le ragioni della difesa, ovviamente dopo averle riportate.

Quindi se l'ordinanza viene pubblicata in forma integrale chi legge ha anche modo di capire cosa hanno sostenuto l'accusa e la difesa e di farsi un'idea più precisa sulle ragioni per le quali in quella fase hanno prevalso le prime.

L'ordinanza che viene confezionata, seguendo questi criteri, frutto dei precedenti interventi normativi a tutela della presunzione di non colpevolezza, contiene solo gli elementi minimi indispensabili per comprendere le ragioni per le quali una persona viene sottoposta alla misura.

Nessun Gip, ad esempio, potrà inserire nell'ordinanza intercettazioni non rilevanti o sottintendere che l'indagato sia colpevole, perché si esporrebbe quantomeno al rischio di un procedimento disciplinare.

Se ciò avvenisse, peraltro, il giornalista che è un professionista, potrebbe ovviare eliminando ciò che dovesse esuberare, ma soprattutto potrà rilevare se mancano i presupposti per l'adozione della misura, ma solo se avrà potuto pubblicarla in modo letterale, per non correre il rischio di una sintesi infedele o riduttiva.

Quindi per concludere, pubblicare integralmente un'ordinanza, rendendola conoscibile a chiunque, è la garanzia migliore per la presunzione di non colpevolezza o di innocenza, che dir si voglia, perché chi la legge senza pregiudizi, politici o di altra natura – ma questi non si possono evitare – ha la fotografia esatta delle ragioni per le quali il Gip ha disposto la misura.

La modifica normativa comporta, peraltro, non pochi rischi per i giornalisti che dovranno rispettarla, essendo improbo il lavoro che richiede loro l'attività di sintesi.

Come si sintetizzano le centinaia di pagine di cui di norma un'ordinanza è composta, senza tralasciare nulla di importante, anche per quel che riguarda la posizione dell'indagato e gli elementi a suo favore?

Nella sintesi, com'è ovvio che sia, è difficile che il giornalista si induca a sfruttare lo spazio contingentato che ha per sintetizzare ragioni a favore dell'indagato, disattese dal giudice, il che penalizza indubbiamente la tanto sostenuta presunzione di innocenza.

Ma anche se l'ordinanza fosse più breve, un giornalista non importa se in mala fede o meno, potrebbe privilegiare, sintetizzandoli, i profili dell'accusa, ritenendoli più rilevanti, lasciando da parte, per ragioni di spazio o altri motivi, la posizione della difesa; potrebbe omettere di inserire i passaggi favorevoli ed inserire solo quelli sfavorevoli: la sintesi comporta sempre una operazione di analisi ed estrapolazione necessariamente soggettiva.

Tra l'ordinanza integrale, scritta dal giudice e la sintesi di un giornalista, che può orientarla come vuole, quale forma tutela maggiormente l'innocenza presunta del destinatario dalla misura?

Certamente l'atto nella sua integrità, perché la sintesi sarebbe comunque fallace e potrebbe non essere esauriente, inoltre la pubblicazione integrale consentirebbe al giornalista anche di commentaria, avallando o anche criticando le argomentazioni e le scelte del Gip, critiche che avrebbero un senso e un effetto solo se chi le legge ha contezza delle sue reali motivazioni.

Peraltro la necessità di sintetizzare ed al di là di qualsivoglia ipotesi di malafede, espone il giornalista alle censure dell'indagato che, ritenendo ci siano stato omissioni significative o che la sintesi non sia stata fedele, potrà querelarlo, assumendo di esser stato diffamato.

Sottolineo, ancora, che si tratterebbe di depennare un inciso – "fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" – inserito nel 2017 nell'art. 114 c.p.p., in quanto frutto del "gentleman agreement" fra politica e informazione, all'epoca della Riforma Orlando per dire "cari giornalisti, le intercettazioni non le potete più pubblicare, però avrete la possibilità di pubblicare integralmente quelle ritenute importanti dal Gip nella sua ordinanza perché poste a conferma dei indizi gravi di colpevolezza o delle esigenze cautelari".

La modifica di fatto si risolve in un embargo totale delle intercettazioni, che non sono di per sé sintetizzabili in maniera efficace, al di là del loro tenore letterale, già difficile da riassumere.

Non è possibile sintetizzare ammiccamenti, risate, puntini sospensivi e pause significative e la sintesi dell'ordinanza verrebbe privata così di elementi basilari. Ribadisco, infine, quel che è stato detto nel corso delle precedenti audizioni e cioè che questo intervento non è richiesto dalla direttiva europea, né dalla logica, né dalla tutela della presunzione di innocenza.

Anzi, finirebbe per andare a scapito di quest'ultima, offrendo la possibilità di conculcarla, soprattutto se un giornalista è abbastanza avveduto da offrire una sintesi che non tralasci nessun passaggio fondamentale e nuoccia ugualmente all'indagato.

Passando in concreto alle modifiche proposte, detto della prima, si ritiene che l'art. 2 comma 1 lett. b) dello schema di decreto, che propone di aggiungere all'art. 144 c.p.p., dopo il comma 6 bis, il comma 6-ter, del seguente tenore: "Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare" sia del tutto pleonastico.

Sopprimendo l'inciso dell'attuale comma 2 "fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" – come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) - l'ordinanza cautelare rimarrebbe soggetta allo stesso regime degli altri atti d'indagine.

Ribadire il concetto, aggiungendo in comma 6 bis, dunque, oltre che inutile può dar adito al dubbio interpretativo che si tratti di una eccezione al contrario, cioè che l'ordinanza non sia mai pubblicabile, nemmeno per sintesi a differenza degli altri atti di indagine.

Ritengo, pertanto, che per raggiungere l'effetto voluto dallo schema di decreto sarebbe sufficiente operare la soppressione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a).

Per concludere, ritengo inutile e controproducente la proposta di modificare il comma 6 bis, con la soppressione dell'inciso "fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292" e pleonastico l'eventuale inserimento del comma 6 ter all'art. 114 c.p.p.

Milano, 3 ottobre 2024

Ayv. Caterina Malavenda